



Domande e risposte

Quando attuerà la Svizzera lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività secondo lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE?

La Svizzera attuerà lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività al più presto a partire dal 1° gennaio 2027. Spetta al Parlamento decidere il momento effettivo in cui verrà attivata la base di diritto internazionale per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività secondo lo standard globale dell'OCSE con gli Stati partner della Svizzera.

Nel 2026, quali obblighi di diritto internazionale previsti dall'Accordo multilaterale dell'8 giugno 2023 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività) saranno applicabili per la Svizzera?

L'Accordo SAI Cripto-attività costituisce la base di diritto internazionale per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività secondo lo standard globale dell'OCSE da parte della Svizzera ed è stato approvato dall'Assemblea federale nella votazione finale del 26 settembre 2025. Tale Accordo potrà essere attivato, e quindi ratificato, dal Consiglio federale soltanto se il Parlamento avrà approvato gli Stati partner per questo scambio di informazioni. Fino ad allora il trattato internazionale non sarà applicabile per la Svizzera. Ciò significa che nel 2026 al nostro Paese non sarà imposto alcun obbligo. Per contro, anche la Svizzera non riceverà dall'estero dati sulle cripto-attività in relazione all'anno civile 2026.

Quali obblighi sanciti dalla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dalla relativa ordinanza (OSAI) sussistono nel 2026 per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività?

Oltre ad altre questioni, la LSAI e l'OSAI disciplinano anche l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività secondo l'Accordo SAI Cripto-attività tra la Svizzera e uno Stato partner. Dal momento che lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività verrà attuato al più presto il 1° gennaio 2027, le disposizioni della LSAI e dell'OSAI relative a tale scambio non saranno applicabili nel 2026.

Quali conseguenze comporta il differimento dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica?

Le disposizioni sugli obblighi di adeguata verifica concernenti lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività contenute nella LSAI e nell'OSAI non saranno applicabili nel 2026. Di conseguenza, nel 2026, conformemente al diritto svizzero i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione non saranno soggetti ad alcun obbligo di adeguata verifica.

Quando verrà pubblicata la direttiva dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) concernente lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività?

La direttiva dell'AFC concernente lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sarà pubblicata al più presto dopo la decisione sull'attuazione di tale scambio.



Possono i prestatori interessati adeguare l'autocertificazione a propria discrezione e in virtù delle loro basi contrattuali entro il 1° gennaio 2026 in modo che essa soddisfi già le esigenze del quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività dell'OCSE e consenta il rilevamento dei dati necessari allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività?

Sì.

In Svizzera, le modifiche concernenti lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (standard comune di comunicazione di informazioni, SCC) secondo lo standard globale dell'OCSE entreranno in vigore come previsto il 1° gennaio 2026?

Sì. Al riguardo va precisato che con l'attuazione della modifica dello SCC saranno introdotte anche regolamentazioni per il trattamento di determinati prodotti di moneta elettronica e valute digitali della banca centrale. Inoltre, la definizione di «attività finanziarie» comprenderà anche determinate cripto-attività.